
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

**Atti scarni e mancato deposito delle memorie: possono essere indici
del carattere dilatorio dell'opposizione.
Sì alla condanna ex art. 96 comma III c.p.c.**

L'art. 96 comma III c.p.c. introduce un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi - nel caso delle imprese - alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un "fondo rischi" per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e

l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.

Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una scarna citazione che non era accompagnata da alcun documento rilevante né corredata da alcuna istanza istruttoria specifica; e la successiva condotta, di non depositare, nonostante formale richiesta, alcuna memoria 183 c. 6 c.p.c. costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi - quantomeno - di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.

Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 20.05.2015

...omissis...

1) Con citazione ritualmente notificata Cxxxxx. si è opposto al decreto ingiuntivo n. 45613/2013 emesso dal Tribunale di Milano in data 9/12/2013 eccependo:

- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Lodi;
- l'incompetenza per valore del Tribunale di Milano in favore del Giudice di Pace di Milano;
- la prescrizione degli interessi moratori;
- la eventuale nullità del contratto.

1)1 Si è costituita la xxxx. chiedendo il rigetto della opposizione.

1)2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il Giudice Istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

2) Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore

convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Nel caso di specie la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre il debitore opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, tenuto conto della mancata produzione di alcun documento rilevante ai fini della opposizione. Invero parte opposta ha prodotto:

- le fatture;
- l'estratto autentico delle scritture contabili;
- la diffida;
- gli ordini e i documenti di consegna.

Pertanto sotto il profilo probatorio, la creditrice ha provato la esistenza del proprio credito.

Le eccezioni sollevate dall'opponente sono, invece, infondate. L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata in quanto dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta deve escludersi la qualità di consumatore in capo a xxx L'eccezione di incompetenza per valore deve essere disattesa in quanto come correttamente rilevato dalla opposta, ai fini della competenza per valore occorre valutare il capitale e gli interessi scaduti al momento della proposizione della domanda con la conseguenza che il valore della causa supera i 5.000,00 Euro massimi previsti dall'art. 7 c.p.c..

L'eccezione di prescrizione è pure infondata sia per il capitale, dovendosi applicare la disciplina generale ex art. 2946 c.c. sia per gli interessi in quanto la Corte di Cassazione ha in effetti specificato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. , anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.

Le altre doglianze sollevate dall'attore risultano del tutto generiche e non suffragate da alcuna idonea documentazione. In particolare occorre sottolineare che l'opponente, dopo la costituzione della opposta, nulla ha più replicato non depositando nemmeno una delle memorie 183 c. 6 c.p.c. nonostante la formale richiesta in udienza.

Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 45613/2013 emesso dal Tribunale di Milano in data 9/12/2013 deve essere integralmente confermato.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

3) Le spese seguono la soccombenza. Sul punto, ai sensi dell' art. 28 del Decreto 55/2014 che ha riformato la disciplina dei compensi professionali "le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (avvenuta il 3 aprile 2014). Pertanto il Tribunale applicherà la nuova normativa al caso concreto. Conseguentemente C.xxxM. dovrà rifondere alla xxxxx le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 per compenso oltre al 15% rimborso spese generali e oltre a c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

3)1 Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo Tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c.

Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi -

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

nel caso delle imprese - alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un "fondo rischi" per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001 .

Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una scarna citazione che non era accompagnata da alcun documento rilevante né corredata da alcuna istanza istruttoria specifica; e la successiva condotta, di non depositare, nonostante formale richiesta, alcuna memoria 183 c. 6 c.p.c. costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi - quantomeno - di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.

Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo e che pertanto Cxxx dovrà pagare alla xxxl. considerate le spese di lite liquidate nonché il valore della controversia la somma di Euro 750,00.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna xxM. a rifondere alla xxxxxx.r.l. le spese di lite sostenute il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 per compenso oltre al 15% rimborso spese generali e oltre a c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3. condanna xxM. a pagare alla Wxxx la somma di Euro 750,00 ex art. 96 comma III c.p.c..

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Milano, il 20 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2015.